

STATUTO

COMUNITA' ENERGETICA APPENNINO OVEST

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARDI PR VIA PIETRO CELLA 5

Numero REA: PR - 359935

Codice fiscale: 03094180340

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Rep. n. 78.665/34.124	
	Statuto di cooperativa energetica	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Bardi, la Società coope- rativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA APPENNINO OVEST - So- cietà cooperativa" in sigla "CER APPENNINO OVEST - Coop".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta- tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di- sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo- perative, nonché le disposizioni in materia di società per quote, in quanto compatibili con la disciplina cooperativisti- ca.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacin- quanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministra- zione potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	I soci attraverso la partecipazione alla cooperativa perseguo- no benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la cooperativa e non perseguono l'ottenimento di profitti finan- ziari.	
	La cooperativa che è retta dai principi della mutualità preva- lente è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei dividendi ai soci operatori.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffon- dere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevo- le, ecosostenibile e partecipato tra i soci.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci ai sensi dell'art. 2513 del c.c., prevedendo quello di utenza di beni o servizi, non- ché quello di apporto di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2512 del c.c..	
	La Cooperativa è apartitica e indipendente e si propone di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo	

	esclusivo di energia da fonti rinnovabili. La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile. La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della "green community", per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alla povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.	
	La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);	
	La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.	
	La Cooperativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 2 lettera g) del D.M. 414 del 7 dicembre 2023, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa come espresso nell'Allegato al D. M. medesimo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.	
	Analogamente, la Cooperativa assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano i propri soci, sui benefici a loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.	
	La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Nel perseguimento dello scopo mutualistico la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:	
	- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di com-	

	pravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;	
	- condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;	
	- valorizzare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;	
	- formalizzare accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;	
	- gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;	
	- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.	
	- fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio, all'efficienza energetica e alla flessibilità;	
	- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;	
	- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;	
	- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;	
	- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;	
	- acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;	
	- offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;	
	- offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far cir-	

	colare i veicoli; sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;	
	- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;	
	- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;	
	- ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	- promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia.	
	- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;	
	- ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale.	
	- Ricerare collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Start-up per lo sviluppo di innovazioni nel settore delle fonti rinnovabili e della efficienza energetica	
	- Ricerca di opportunità di finanziamento per lo sviluppo della società, partecipazione e adesione anche in partnership nazionali e internazionali a Bandi europei e nazionali	
	- Promozione delle attività della società anche in collaborazione con altre Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in Italia e altri Enti mutualistici di produzione e/o consumo di energia.	
	In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:	
	- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;	
	- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di	

	assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi	
	svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;	
	- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci	
	- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;	
	- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;	
	- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;	
	- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;	
	- sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica.	
	La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa, nei limiti di legge, potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV° del presente statuto.	
	La Cooperativa può decidere di emettere quote di socio sovven-	

	tore o di partecipazione cooperativa, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari dall'articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione dei titoli nel comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei titoli rimasti inoperti. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche, gli enti territoriali o le autorità locali comprese, ai sensi del combinato disposto del D.M. 414/2023 con eventuali s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le Amministrazioni Comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Possono essere soci, salvo quanto disposto dal D.M. 414/2023 e eventuali s.m.i., altresì le persone giuridiche, a condizione che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria. La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci finanziatori.	
	I soci cooperatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici:	
	- produzione e fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi;	
	- utenza mediante acquisto/condivisione di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi dalla cooperativa anche attraverso propri membri;	
	- plurimo, qualora i soci svolgano contestualmente il ruolo di produttore e utente di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	

	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	A tal fine, l'organo amministrativo, nel rispetto del disposto della normativa tempo e per tempo vigente, dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione e come sopra già precisato, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.	
	La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone e in più aree territoriali in relazione alle "CONFIGURAZIONI ENERGETICHE" sottese alle CABINE PRIMARIE cui sono allacciati gli impianti. Ciascuna configurazione energetica è indipendente dalle altre sotto il profilo della produzione e consumo dell'energia rinnovabile. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.	
	La Cooperativa può altresì organizzare la compagine sociale in gruppi di soci in ragione del loro rapporto di scambio mutualistico con la cooperativa: Soci Produttori (fornitura di energia elettrica da condividere), Soci consumatori/utenti (utilizzo e condivisione della energia elettrica condivisa), Plurimi (fornitori e utilizzatori della energia elettrica). Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un'Area e/o a un Gruppo.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione e distribuzione dei benefici	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta o della condizione professionale;	

	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'indicazione dello scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se interagirà come produttore, come utente o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui all'art.3, comma 4 del presente statuto e l'indicazione dell'area territoriale e della configurazione energetica di riferimento;	
	e) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 41 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della relativa quota del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle scelte	

	della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) e attribuire ciascun socio ad un'Area sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.	
	I soci riconoscono nel Consiglio di Amministrazione l'organo deputato alla ripartizione delle quote di energia assegnata a ciascun membro in base ai criteri stabiliti dal regolamento e/o come anche precisato al successivo art. 36 lettera f) del vigente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.	
	Art. 7 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) prediligere la fornitura di beni, servizi alla Cooperativa, se socio produttore;	
	d) prediligere l'acquisto di beni o servizi dalla Cooperativa, se socio utente;	
	e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;	
	f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.	
	Al socio finanziatore si applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 8 - Diritti dei soci	
	La partecipazione dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore/gestore di servizi energetici e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, o interruzione del rapporto sociale, eventuali corrispettivi matu-	

	rati fino a quella data, in modo equo e concordati per la com- partecipazione agli investimenti sostenuti.	
	Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione anche giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non sia più in grado di partecipare ad almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa;	
	b) laddove non intenda continuare ad essere parte della "CER APPENNINO OVEST - Coop", può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta, all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, p.e.c. o altra modalità che assicuri l'avvenuta rice- zione secondo quanto indicato nel Regolamento sociale, ove adottato.	
	2. Il recesso del socio ha effetto dalla data indicata nella comunicazione inviata secondo le modalità previste nel Regola- mento, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratui- to. Non si procederà alla restituzione dei contributi even- tualmente versati, salvo che la "CER APPENNINO OVEST - Coop" deliberi diversamente.	
	Nel Regolamento interno possono essere definiti, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzio- nati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.	
	Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2532 del Co- dice Civile non è ammesso il recesso parziale e qualora gli amministratori rilevino che il recesso sia illecito o non nè sussistano i requisiti, gli amministratori devono darne imme- diata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure ar- bitrali di cui al successivo articolo 41.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	

	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	g) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa;	
	h) che versi in stato di liquidazione giudiziale.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia della esclusione dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.	
	Art. 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, comma 1, il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 14, può essere	

corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12 con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 - Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 16 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.	
	I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 17 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 18 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ.	

	e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote, gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.	
	Le quote di socio finanziatore possono avere diritti economici e/o amministrativi differenziati per categorie.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. Qualora siano emesse quote ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare in assemblea generale, mediante presentazione di una lista da essi predisposta, almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per quote, in quanto compatibili.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 19 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun	

	esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di quote dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle quote e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle quote dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.	
	A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento, nei limiti di legge, di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	Fermo il principio della porta aperta per i soci "ordinari" o cooperatori, per i soci finanziatori si prevede quanto segue: oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.	

	Art. 20 - Quote di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 19.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.	
	Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.	
	Art. 22 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 21.	
	Art. 23 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote	
	Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote, secondo la disciplina dettata per le società per quote agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.	
	Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.	
	Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.	

	All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e da quanto stabilito dal presente statuto.	
	Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa,	
	Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione. Sono fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il principio del <i>pari passu</i> .	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle quote dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il principio del <i>pari passu</i> .	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Ferma restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 24 - Ristorni	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.	

	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;	
	- dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 27;	
	- dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dai precedenti articoli, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi;	
	- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.	
	Articolo 26 - Caratteristiche delle quote cooperative	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere le quote ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.	
	Art. 27 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	

	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	f) a eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori, delle quote di partecipazione cooperativa e dei sottoscrittori di strumenti partecipativi diversi dalle quote nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e), g) dell'art. 25.	
	Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 24, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).	
	TITOLO VII	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	Art. 28 - Organi Sociali	
	Sono organi della Società:	
	A) L'Assemblea dei soci e le assemblee separate;	
	B) Il Consiglio di Amministrazione;	
	C) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	D) Le eventuali assemblee speciali.	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie generali od ordinarie separate e straordinarie.	
	La convocazione dell'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, deve effettuarsi dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo la seguente modalità: mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	

	usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:	
	a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;	
	b) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornale, nel domicilio risultante dal libro soci;	
	c) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Assemblea straordinaria.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;	
	4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.	
	Assemblea ordinaria.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 34 e alla relativa delibera di emissione;	
	- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;	
	- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	

	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;	
	- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata:	
	a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;	
	b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei seguenti casi:	
	- decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- approvazione dei regolamenti interni;	
	- nomina dei liquidatori e individuazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Modalità di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.	

	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 31 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 29 del presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Ai soci cooperatori è possibile attribuire un voto plurimo in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato av-	

	viato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione	
	l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le	
	funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.	

	È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
	In particolare, è necessario che:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
	Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.
	Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.
	Art. 33 - Assemblee separate
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
	Le assemblee separate saranno disciplinate in apposito regola-

	mento.	
	Art. 34 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli precedenti del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Articolo 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-	

	zioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.	
	Art. 36 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. delibera l'acquisto o il rimborso delle quote proprie nei limiti e alle condizioni di legge;	
	e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle quote che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	f. opera la ripartizione delle quote di energia assegnata a ciascun socio in base ai criteri stabiliti dal regolamento, dalle direttive del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito, GSE quale organismo incaricato delle attività di sup-	

	porto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell' "Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, appartenente alla Missione 2, Componente 2, del PNRR") e comunque nel rispetto del D.M. n. 414/2023, del Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL), che si aggiunge alle precedenti delibere sui Sistemi semplici di produzione e consumo e sui Sistemi di distribuzione chiusi, promulgate in ottemperanza ai Decreti 199/21 e 210/21.	
	Art. 37 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.	
	Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; nel Regolamento saranno disciplinate le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Art.38 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società	
	1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.	
	2. Al Presidente, in particolare, competono:	
	a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso	

	qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;	
	d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Art. 39 - Collegio sindacale Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori e ai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli precedenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	

32 di 34

	menti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ibridi di cui ai precedenti articoli a loro dedicati.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 - Regolamenti	
	L'organo amministrativo potrà poi elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea al fine di:	
	- disciplinare il funzionamento interno;	
	- disciplinare la raccolta di prestito sociale;	
	- regolamentare i rapporti mutualistici tra la Società Cooperativa ed i soci.	
	Art. 44 - Clausole mutualistiche	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-	

34 di 34